

## **Condizioni internazionali di vendita e fornitura**

### **1. Generalità**

- a) Le Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate „CGC“) disciplinano la collaborazione fra la Warendorfer Küchen GmbH e l'acquirente e intendono contribuire al disbrigo degli ordini con piena soddisfazione dei nostri acquirenti.
- b) Le presenti CGC sono valide per tutte le nostre forniture e prestazioni ad imprenditori ai sensi del § 310 comma 1 BGB (Codice Civile tedesco). Esse sono valide esclusivamente. Le condizioni d'acquisto del compratore non sono valide, a meno che, nel caso individuale, siano state approvate da noi per iscritto. Inoltre, in seno a rapporti commerciali in essere le CGC sono valide per tutte le operazioni future, anche qualora non siano convenute ancora una volta espressamente.
- c) Ordinazioni, dichiarazioni d'accettazione e patti accessori stipulati prima o mentre si prende l'ordinazione, modifiche e altri accordi richiedono per la loro validità legale la forma scritta.

### **2. Conclusione del contratto, modifiche del contratto, recesso**

- a) Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti, salvo differente accordo o un'indicazione. Un contratto efficace viene in essere soltanto con la conferma scritta dell'ordinazione pervenutaci, ma al più tardi con l'accettazione della fornitura da parte dell'acquirente. Le offerte con diverse cucine sono valide per il numero di pezzi offerti.
- b) Su richiesta del compratore vengono eseguite modifiche dell'ordine, a condizione che il medesimo si assuma tutte le spese risultanti in seno alla sua modifica.
- c) Ci riserviamo modifiche della costruzione, delle dimensioni e dei pesi dell'oggetto di fornitura che, valutando oggettivamente tutte le circostanze, siano accettabili per l'acquirente.

### **3. Consegna / Mora nella consegna / Forza maggiore**

- a) Non sono vincolanti i termini di consegna da noi menzionati, non indicati espressamente come vincolanti ovvero non convenuti con l'acquirente come tali. Per quanto è in nostro potere, osserveremo i termini di consegna convenuti.
- b) Siamo autorizzati ad eseguire consegne e prestazioni parziali in misura accettabile, che possano essere conteggiate a parte.
- c) La posa dell'allacciamento di gas, acqua ed elettrico e di altri allacci, così come di scarichi acqua non fanno parte del programma di fornitura. I necessari allacci devono essere installati dall'acquirente stesso nel rispetto delle norme vigenti.
- d) Oltre alla fornitura, l'acquirente può esigere il rimborso del danno derivante dal ritardo se a nostro carico esiste dolo o colpa grave. In caso di colpa lieve, la responsabilità si limita ai danni prevedibili e tipici del contratto in fase di stipula del contratto stesso. Nel caso in cui la fornitura di un sub-fornitore non venga in essere o non pervenga in tempo utile, non cadiamo in mora nei confronti dell'acquirente, a meno che non siamo noi i responsabili di tale circostanza. Forza maggiore, condizioni imposte da pubbliche autorità, così come interruzioni dell'attività che sopraggiungono, p. es. congestione del traffico e disfunzioni, conflitti sindacali, deficienza di mezzi di trasporto, danni in seguito a incendio che ci impediscono provvisoriamente, senza colpa da parte nostra o colpa imputabile a noi, di osservare i termini convenuti, prolungano questi termini della durata dell'alterazione delle prestazioni dovuta a queste circostanze. Entrambe le parti contraenti sono autorizzate a recedere dal contratto se, in seguito ai motivi suddetti, subentra un rinvio delle prestazioni di oltre quattro mesi. Ciò non inficia altri diritti di recesso dell'acquirente.
- e) In caso di acquisto a consegna dilazionata, l'acquirente deve rilevare l'oggetto acquistato al più tardi 3 mesi dalla data della conferma dell'ordine. Per i termini di consegna valgono le condizioni precedenti.
- f) In conformità al regolamento per gli imballaggi vigente in Germania, ci assumiamo la responsabilità del ritiro e riutilizzo degli imballaggi; l'acquirente sosterrà tutti i costi sistemici (p. es. container in affitto).

### **4. Prezzi, pagamento, ritardo nei pagamenti, diritto di ritenzione, compensazione**

- a) Se non è stato convenuto espressamente qualcos'altro, i prezzi s'intendono franco stabilimento Warendorf, Incoterms 2000, così come comprensivi di IVA eventualmente risultante dell'ammontare rispettivamente vigente, stabilito per legge.

b) L'acquirente deve prestare una garanzia per il prezzo d'acquisto convenuto e per tutte le altre spese, la cui forma stabiliremo con l'acquirente. Dopo aver ricevuto l'intera garanzia, inizieremo la produzione. Il termine di consegna sarà calcolato da parte nostra a partire dalla data di ricevimento della garanzia.

c) Se alla stipulazione del contratto le parti non hanno stabilito un accordo in merito al prezzo, si intenderà convenuto il prezzo di listino valido il giorno della stipula del contratto.

d) Se l'acquirente cade in mora nei pagamenti, siamo in diritto di chiedere gli interessi di mora stabiliti per legge. Ciò non inficia il diritto dell'acquirente di far valere un danno di mora più basso e il nostro diritto di rivendicare un danno di mora più alto.

e) Riguardo ai nostri crediti l'acquirente può far valere un diritto di ritenzione soltanto se esso è fondato su crediti incontestati, maturi per la decisione o constatati come validi, risultanti dallo stesso rapporto contrattuale. Una compensazione da parte dell'acquirente è ammessa soltanto con crediti compensativi incontestati, maturi per la decisione e constatati come validi.

f) Tutti i prezzi vengono calcolati e fatturati in Euro, se non è stato convenuto diversamente.

## **5. Luogo di adempimento, trapasso del rischio**

a) Salvo accordo differente, il luogo di adempimento per tutti gli obblighi di fornitura e pagamento risultanti dal rapporto contrattuale è Warendorf.

b) La spedizione viene effettuata sempre franco nostra sede commerciale ovvero franco nostro deposito a rischio dell'acquirente. Il rischio passa all'acquirente non appena la spedizione è stata consegnata alla persona che eseguirà il trasporto o ha lasciato il nostro deposito per l'invio. Se il contraente non accetta la merce tempestivamente, nonostante la medesima gli sia stata offerta, il rischio passa all'acquirente con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.

## **6. Diritto di riservato dominio**

a) La merce fornita resta di nostra proprietà a titolo di merce con riserva di proprietà, indipendentemente da quale sia il motivo giuridico, fino all'adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto contrattuale e di altri crediti acquisiti in un secondo tempo nei confronti dell'acquirente in diretta relazione con la merce fornita. Ciò vale anche quando i pagamenti sono effettuati a copertura di crediti designati in modo particolare.

Inoltre le merci fornite restano di nostra proprietà, a titolo di merce con riserva di proprietà, fino all'adempimento di tutti gli altri crediti da noi acquisiti nei confronti dell'acquirente ora o in futuro, indipendentemente dal motivo giuridico (compresi tutti i crediti a saldo di conto corrente).

b) L'acquirente è autorizzato a rivendere le merci nel corso del regolare andamento degli affari. A garanzia di tutti i nostri diritti sospesi nei confronti dell'acquirente, questi cede già ora a noi il suo credito nei confronti del suo cliente risultante dalla rivendita. Con la presente accettiamo tale cessione. Fintanto che saremo proprietari della merce con riserva di proprietà, siamo in diritto di revocare l'autorizzazione alla rivendita se esiste un motivo realmente giustificato.

c) L'acquirente è autorizzato in modo revocabile alla riscossione dei crediti ceduti. Ciò non inficia il nostro potere di riscuotere i crediti personalmente; tuttavia ci impegniamo a non riscuotere i crediti fintanto che l'acquirente ottempererà regolarmente ai suoi impegni di pagamento.

Se l'acquirente non ottempera regolarmente ai suoi impegni di pagamento e pertanto noi siamo autorizzati a riscuotere i crediti personalmente, su richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicarci i crediti ceduti e i loro debitori, a fornirci tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, a consegnare la rispettiva documentazione e a comunicare la cessione ai debitori.

d) In caso di trasformazione, unione e mescolanza della merce con riserva di proprietà con altre merci, spetta a noi la proprietà della nuova cosa in rapporto al valore di fattura della merce con riserva di proprietà rispetto al valore di fattura dell'altra merce. Ogni trasformazione o unione o mescolanza nel corso del regolare andamento degli affari vale come avvenuta su nostro incarico. Se la merce con riserva di proprietà viene alienata insieme ad altre merci dopo trasformazione, unione o mescolanza, questa cessione del credito risultante dalla rivendita è valida solo fino all'ammontare della quota del nostro valore di fattura rispetto al valore di fattura della merce ceduta unitamente. Per l'alienazione di merci su cui abbiamo una quota di comproprietà, è ceduto a noi il credito ammontante al valore della quota di comproprietà. Già ora offriamo all'acquirente la concessione di un diritto di successione alle quote di comproprietà che verranno in essere.

L'acquirente accetta questa offerta. Con il pagamento a saldo di tutti i diritti a noi spettanti la comproprietà passa all'acquirente.

e) Se la merce con riserva di proprietà viene unita con l'immobile di un terzo, già ora l'acquirente cede a noi il diritto a compenso a lui derivante con tutti i diritti accessori per l'ammontare della quota che corrisponda al valore della merce con riserva di proprietà. Se la merce con riserva di proprietà si trova in nostra comproprietà, la cessione si estende a quell'importo che corrisponde alla nostra quota di comproprietà. Se all'acquirente spetta nei confronti del suo cliente un diritto a costituzione d'ipoteca di garanzia, giusta § 648 BGB (Codice Civile tedesco), egli cederà tale diritto a noi per l'ammontare suindicato. Con il presente accettiamo le cessioni suddette.

f) L'acquirente è tenuto a custodire diligentemente le merci di nostra proprietà o comproprietà, ad assicurarle in modo sufficiente e a mantenerle sotto tutela assicurativa. L'acquirente cede già ora a noi i diritti a lui spettanti nei confronti della sua società assicurativa al verificarsi di un caso di sinistro, nella misura in cui tali diritti si riferiscano alla nostra proprietà o comproprietà; con il presente accettiamo tale cessione.

g) Fintanto che esisterà il riservato dominio, è ammissibile una costituzione in pegno, una cessione in garanzia, un affitto/noleggio o un'altra cessione pregiudicante la nostra garanzia o una modifica dell'oggetto acquistato soltanto con nostra previa approvazione scritta. Ciò non inficia il diritto dell'acquirente di rivendere le merci nel corso del regolare andamento degli affari alle condizioni suddette.

h) In caso di interventi di terzi, in particolare in caso di pignoramenti dell'oggetto acquistato, l'acquirente ci deve informare immediatamente per iscritto e segnalare immediatamente ai terzi il nostro diritto di riservato dominio.

i) Se l'acquirente non sospende i suoi pagamenti soltanto provvisoriamente, se chiede l'apertura di procedura di insolvenza sul suo patrimonio o se viene aperta procedura di insolvenza sul suo patrimonio, su richiesta, è tenuto alla restituzione dell'oggetto acquistato, che è ancora di nostra proprietà. Inoltre, in caso di comportamento contrario ai termini del contratto, in particolare in caso di mora nei pagamenti, l'acquirente ha l'obbligo di restituire l'oggetto acquistato dopo relativo sollecito. Il ritiro dell'oggetto acquistato rappresenta un recesso dal contratto soltanto se lo dichiariamo espressamente. Infine, in questi casi l'acquirente ha l'obbligo di inviarci immediatamente una lista della merce con riservata proprietà ancora esistente, anche se è stata trasformata, con un elenco dei crediti nei confronti di terzi debitori.

j) Siamo in diritto di porre all'acquirente un termine adeguato per ottemperare ai suoi obblighi e, una volta scaduto tale termine, di sfruttare a trattativa privata l'oggetto acquistato garantito, a spese dell'acquirente, conteggiando il pagamento ricevuto sul prezzo d'acquisto.

k) Su richiesta dell'acquirente, siamo tenuti – a nostra scelta – alla rinuncia al diritto di riservato dominio ovvero allo svincolo di garanzie derivanti da cessioni di proprietà a garanzia di un credito e cessioni anticipate, se l'acquirente ha ottemperato a tutte le rivendicazioni relative all'oggetto acquistato oppure se il valore realizzabile risultante da tutte le garanzie concesseci derivanti da diritto di riservato dominio, cessione di proprietà a garanzia di un credito e cessione anticipata supera non solo provvisoriamente di oltre il 10 % la somma totale dei nostri crediti nei confronti dell'acquirente.

## **7. Responsabilità per i vizi della cosa, prescrizione**

a) I diritti dell'acquirente per i vizi della cosa presuppongono che questi abbia ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di indagine e di denuncia dovuti in base al § 377 HGB (Codice Commerciale tedesco).

b) I vizi che sono la conseguenza di un trattamento inadeguato o le riparazioni o gli interventi effettuati senza il nostro consenso, non giustificano rivendicazioni di responsabilità per vizi della cosa.

c) Rispondiamo dei vizi segnalati tempestivamente secondo le norme di legge conformemente a quanto segue: In caso di fornitura difettosa, l'acquirente ha diritto, a nostra scelta, all'eliminazione gratuita dei difetti o ad una fornitura sostitutiva gratuita (adempimento posticipato). L'adempimento posticipato è considerato fallito se un vizio non può essere eliminato dopo almeno due interventi per l'eliminazione del vizio della cosa ovvero due forniture sostitutive, in casi tecnicamente complicati dopo almeno tre interventi per l'eliminazione del vizio della cosa oppure se un altro tentativo di eliminazione del vizio della cosa ovvero un'altra fornitura sostitutiva non è accettabile o impossibile per l'acquirente o se viene ritardato/a in modo inaccettabile o se viene negata seriamente e definitivamente. Le parti sostituite in occasione di un intervento di eliminazione del vizio della cosa divengono nostra proprietà.

d) Non esistono diritti dell'acquirente per le spese necessarie per l'adempimento posticipato (p.es. spese di trasporto, spese di viaggio, costi del lavoro e di materiale) se le spese aumentano perché la cosa acquistata è stata portata dopo la consegna in un luogo diverso dalla sede commerciale dell'acquirente, a meno che la spedizione non risponda all'uso della cosa conforme a destinazione. Se il reclamo per merce difettosa avviene ingiustamente per motivi imputabili all'acquirente, egli dovrà rimborsare le spese a noi risultanti.

Spettano all'acquirente diritti al risarcimento del danno o delle spese per vizi della cosa solamente se la nostra responsabilità non è esclusa o limitata a norma dei commi che seguono delle presenti condizioni di vendita e fornitura. Sono esclusi ulteriori o altri diritti per un vizio della cosa non disciplinati nel presente comma 7.

e) Le rivendicazioni di responsabilità per vizi della cosa cadono in prescrizione dopo un anno a partire dalla consegna dell'oggetto acquistato. Ciò non inficia il termine di prescrizione nel caso di un'azione di regresso nei confronti del fornitore, giusta §§ 478, 379 BGB (Codice Civile tedesco); esso è di massimo cinque anni, calcolati dalla consegna della cosa difettosa.

### **8. Responsabilità, prescrizione**

a) In tutti i casi in cui l'acquirente è tenuto al risarcimento invece che alla prestazione, possiamo esigere come risarcimento il 20 % del prezzo d'acquisto, salvo prova di un danno superiore. L'acquirente ha la facoltà di dimostrare che non è subentrato un danno o che il medesimo è notevolmente inferiore.

b) Rispondiamo dei danni causati da noi o dai nostri ausiliari, se questi sono stati provocati intenzionalmente o in seguito a negligenza grave. In caso di violazione per colpa lieve di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo fondamentale), la responsabilità si limita ai danni prevedibili e tipici del contratto in fase di stipula del medesimo. Non rispondiamo in caso di violazione per colpa lieve di obblighi accessori, che non sono obblighi contrattuali essenziali. Ciò non inficia la responsabilità in caso di silenzio doloso di difetti oppure di assunzione di una garanzia di qualità e la responsabilità per diritti in base alla legge sulla responsabilità del produttore, così come per violazione colposa della vita, del corpo o della salute. Non è legata a ciò una modifica dell'onere della prova a danno dell'acquirente.

c) I diritti di risarcimento suddetti cadono in prescrizione dopo un anno calcolato dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente, eccezion fatta per diritti derivanti da azione illecita e responsabilità del produttore. La prescrizione di diritti risultanti da vizi della cosa si regola secondo quanto disciplinato al comma 7 e).

### **9. Risarcimento del danno e delle spese in seguito a recesso**

In caso di recesso dal contratto d'acquisto in seguito a inadempimento contrattuale colposo da parte dell'acquirente, possiamo rivendicare i seguenti diritti:

a) spese particolari risultanti dal contratto, così p. es. provvigioni, costi di spedizione e altri,

b) risarcimento di qualsiasi danno da noi sofferto in seguito ad una colpa dell'acquirente,

c) un indennizzo per la cessione d'uso e per la perdita di valore da ciò risultante. A seconda della stabilità del valore, di regola l'indennizzo viene calcolato come segue: in caso di recesso e di rimessa dopo la consegna entro i primi tre mesi, il 30% del prezzo di vendita e per ogni ulteriore mese il 3% del prezzo di vendita. Tuttavia, viene concessa all'acquirente la possibilità di dimostrare che è subentrata una perdita di valore inferiore o che non è venuta in essere alcuna perdita di valore, e a noi che è subentrata una perdita di valore maggiore.

### **10. Foro competente, clausola di scelta del diritto applicabile**

a) Il Foro competente per tutte le controversie risultanti fra noi e l'acquirente, indipendentemente dal motivo giuridico, è Warendorf, se l'acquirente è imprenditore commerciale o una persona giuridica di diritto pubblico o se non ha la sua sede commerciale in Germania. Siamo peraltro autorizzati a citare in giudizio l'acquirente presso qualsiasi altro Foro competente.

b) Ha validità il diritto tedesco con esclusione delle disposizioni previste nella Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Situazione: maggio 2008

Warendorfer Küchen GmbH

Warendorfer Küchen GmbH  
D-48231 Warendorf